

## TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (LEGGE 13/08/2010 N. 136 – G.U. 23/8/2010 N. 196).

Il 7 settembre scorso è entrata in vigore la Legge 13/08/2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

L'art. 3 della legge, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, prevede, in sintesi:

- l'obbligo, in capo a appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nonché concessionari di finanziamenti pubblici, a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubblici, di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- l'obbligo di effettuare tutti i pagamenti tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, nel quale deve essere riportato, pena l'applicazione di sanzioni, il CUP (Codice Unico di Progetto) relativo all'investimento pubblico sottostante, da richiedere a cura della Stazione appaltante;
- l'obbligo per i soggetti economici di comunicare alla Stazione appaltante gli estremi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
- l'obbligo per la Stazione appaltante di inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi a lavori, servizi e forniture, un'apposita clausola con la quale gli operatori economici assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge ed una clausola risolutiva espressa da attivarsi nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Posta.

Con D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito con modificazioni con la L. 17/12/2010 n. 217 (pubblicata su G.U. n. 295 del 18/12/2010), sono state apportate alcune modifiche al testo degli articoli di interesse e, con Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 8 del 18/11/2010, sono state fornite le prime indicazioni sull'applicazione dell'art. 3 della Legge in oggetto, recante “Tracciabilità dei flussi finanziari”.

Sulla base delle summenzionate disposizioni normative sussiste pertanto:

- l'obbligo di effettuare tutti i pagamenti tramite **lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; il mancato utilizzo di tali strumenti costituisce causa di risoluzione del contratto;**
- l'obbligo di riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione appaltante e dagli altri soggetti (appaltatori, subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese e concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubblici), pena l'applicazione di sanzioni, il **CIG (Codice Identificativo di Gara)**, attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione appaltante **e, ove obbligatorio** (art. 11 L. 3/2003), **anche il CUP (Codice Unico di Progetto) relativo all'investimento pubblico sottostante;**
- l'obbligo per i soggetti economici di comunicare alla Stazione appaltante **gli estremi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica**, nonché le generalità ed il C.F. delle persone delegate ad operare su di essi; tali soggetti dovranno provvedere a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- l'obbligo per la Stazione appaltante di: a) **inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi a lavori, servizi e forniture, un'apposita clausola** con la quale gli operatori economici assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge; b) verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge.